



COMUNE DI RODENGO SAIANO

PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE N. 6 del 04.04.2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Modifiche ed integrazioni al 'Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)'.

L'anno **duemilasedici** addì **quattro** del mese di **aprile** alle ore **18,30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

ANDREOLI GIUSEPPE	P
PEZZOTTI AMILCARE	P
RAFFELLI RAMONA	P
ALBERTINI ARTURO	P
GELFI PAOLO EGIDIO	A
MURA CRISTIAN	P
GATTI TIZIANO	P
VIVENZI ELENA	P
PITOSI MICHELE	P
MAFESSONI SANTINO	P
BULGARI MAURIZIO	P
NEGRI MARIA	P
PORTERI TIZIANA	P

Totale presenti **12**

Totale assenti **1**

Partecipa alla adunanza il segretario comunale dott. *Fernando Fauci* con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **Giuseppe Andreoli**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: Modifiche ed integrazioni al 'Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)'.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione del Consiglio comunale n.8 del 31.03.2014 è stato approvato il *Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)* nelle sue componenti IMU, TASIE e TARI, e che detto Regolamento è stato successivamente modificato con deliberazione del Consiglio comunale n.28 del 13.07.2015;

Ritenuto di approvare ulteriori modifiche al regolamento I.U.C. nelle sue componenti IMU, TASIE e TARI secondo quanto indicato nel dispositivo del presente atto;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 1 commi 652, 659 e 660 della Legge 147/2013;

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Visti i pareri riportati in calce al presente atto;

Con la seguente votazione: **Favorevoli:** 9; **Contrari:** 3 (Mafessoni, Negri, Porteri); **Astenuti:** 0;

D E L I B E R A

1-Di dichiarare quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2-Di apportare le seguenti modifiche al *Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)*:

a)-Modifiche introdotte al Capitolo 1 Regolamento IUC articoli da 1 a 11:

-ART. 5 punto 4 e 5 vengono completamente riscritti come segue:

4. *L'IMU, la TASI e la TARI viene riscossa dal Comune, il quale provvede all'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati fermo restando che, qualora il Comune non provveda in tal senso o la comunicazione non pervenga al soggetto passivo, questi è comunque tenuto a versare il tributo.*

5. *Nell'obiettivo di semplificare e rendere più efficaci e veloci i rapporti fra il Comune e i Cittadini gli avvisi di pagamento indirizzati alle attività produttive possono essere inoltrati in formato elettronico all'indirizzo PEC del destinatario, per gli altri contribuenti l'avviso può essere inoltrato in formato elettronico solo a coloro che avranno comunicato un indirizzo di posta elettronica, certificata o meno.*

-ART.10 viene aggiunto il comma 4 "Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa."

b)-Modifiche introdotte al Capitolo 2 Regolamento IMU articoli da 12 a 23:

ART.12 punto 1, a fine comma viene aggiunta la frase "e dall'art.1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208."

ART.17 punto 4, vengono cancellate le parole: "purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo". Il comma risulta così riscritto: 4. *Per i terreni agricoli e per i terreni non*

coltivati il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.

ART.17 punto 5, viene eliminato. Si procede alla ri numerazione progressiva dei successivi punti.

Viene modificato il titolo dell'art. 18 da RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI a TERRENI AGRICOLI.

ART. 18 viene completamente riscritto il punto 1 come segue : *“I terreni agricoli sono esenti dall'IMU, ai sensi dell'art. 1 comma 13 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, in quanto il Comune di Rodengo Saiano è compreso nell'elenco di cui alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993.”*

ART. 18 punto 2, eliminato.

ART. 19 punto 3 penultima riga la data *“28 ottobre”* viene sostituita con *“14 ottobre”*;

ART. 20 punto 3, 4 e 5 vengono eliminati;

ART. 21 punto 1, ultimo capoverso viene eliminato;

ART. 21 punto 2 e 3 vengono eliminati;

Viene istituito un nuovo articolo

ART. 21 bis ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO A PARENTI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:

- il contratto di comodato sia registrato;

- il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

2. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8 e A/9.

3. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23.

ART. 22 punto 1 paragrafo 11 viene completato aggiungendo alla fine la seguente frase: *“ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;”*

ART. 22 comma 1 viene aggiunto alla fine un ulteriore paragrafo come segue: *“una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.”*

c)-Modifiche introdotte al Capitolo 3 Regolamento TASI articoli da 24 a 31:

ART. 25 viene completamente riscritto il punto 1 come segue *“Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definita ai fini dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9.”*

ART. 25 punto 2, eliminato.

ART. 27 viene aggiunto il punto **3.a** che recita: *“3.a L'imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie A1, A8 e A/9, non è dovuta nel caso in cui l'unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dall'utilizzatore e del suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza.”*

Viene istituito un nuovo articolo

Articolo 27 bis ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO A PARENTI

1. *Le disposizioni di cui all'art. 21 bis "Abitazioni concesse in comodato a parenti" si applicano anche alla TA.SI;*

2. *E' tenuto al pagamento della TA.SI. il solo comodante, ridotta la base imponibile del 50%, nella percentuale prevista del 90%.*

Viene istituito un nuovo articolo

Articolo 27 ter ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. *Sono assimilate all'abitazione principale:*

- a) *una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;*
- b) *le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;*
- c) *i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;*
- d) *la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;*
- e) *un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.*

Le assimilazioni di cui dalle lettere da a) ad e) non si applicano per le abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8-A/9.

ART. 29 l'art. di riferimento al regolamento viene modificato da "16" in "17";

d)-Modifiche introdotte al Capitolo 4 Regolamento TARI articoli da 32 a 48:

ART. 39 punto 2 viene aggiunto il seguente capoverso: *Comunicazioni di cessazione tempestive entro i 30 giorni dal verificarsi dell'evento comportano il ricalcolo della tassa dovuta senza aggravio delle spese di istruttoria e postali che il Comune andrebbe a sostenere notificando al contribuente l'omesso/parziale versamento.*

ART. 39 punto 3 viene completamente riscritto come segue: *3. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione oltre i termini previsti al punto 2, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive quando l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione o, in carenza, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato. La mancata presentazione tempestiva della dichiarazione di cessazione da parte dell'utente comporta l'addebito delle spese postali e di istruttoria che il Comune ha sostenuto e le sanzioni ed interessi se si riscontra un omesso/parziale versamento.*

ART. 41 vengono aggiunti i punti 7 e 8, come segue:

7. *Alle attività di B&B gestite con modalità non professionale si assume come numero degli occupanti quello massimo (6 occupanti);*

8. *Ai fini della quantificazione dell'importo dovuto dai soggetti passivi in sede di elaborazione dell'elenco dei contribuenti (ex ruolo), si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali al momento di elaborazione del piano finanziario.*

Variazioni nel nucleo familiare in corso d'anno avvenute successivamente all'elaborazione del piano finanziario producono effetti solo previo istanza scritta da parte dei contribuenti.

ART. 43 viene aggiunto il punto 4 bis come segue:

4.bis Ai sensi dell' art. 12 comma 3 D.Lgs. 79/2001 le attività di B&B gestite con modalità non professionale, rientrano tra le utenze domestiche con numero massimo di occupanti.

Ai sensi dell' art. 9 comma 8 D.Lgs. 79/2001 le attività di B&B gestite con modalità professionale, rientrano tra le utenze non domestiche associate alla categoria tariffaria 8 "alberghi senza ristorante".

ART. 45 punto 4 viene aggiunta la parola "supportata" e viene eliminato l'ultimo capoverso. Il punto 4 risulta essere così riscritto: *"4.Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o supportata da idonea documentazione"*

ART. 47 punto 1 viene aggiunto il riferimento legislativo "Ai sensi dell'art. 1 comma 649 della L.147/2013" ed un nuovo capoverso "Sono altresì esenti le aree adibite in modo esclusivo prevalente e durevole a ospitare materie prime e/o sostanze destinate alle suddette produzioni". Il punto 1 risulta così essere riscritto: *1. Ai sensi dell'art. 1 comma 649 della L.147/2013, nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali pericolosi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono altresì esenti le aree adibite in modo esclusivo prevalente e durevole a ospitare materie prime e/o sostanze destinate alle suddette produzioni.*

3-Di dare atto che il testo del *Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)* così come rettificato con il presente atto è quello che si allega quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

4-Di dare atto che il Regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2016;

5-Di demandare al Funzionario Responsabile della IUC la trasmissione di copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, a norma dell'art.52 del D.Lgs.446/1997;

Su proposta del Sindaco, stante l'urgenza del presente provvedimento.

Con successiva e separata votazione **favorevole unanime**;

6-Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Dott. Vincenzo Vecchio

04.04.2016

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Giuseppe Andreoli

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fernando Fauci

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Comunale on line il giorno 06.04.2016 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi e comunicata ai sensi dell'art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000 ai Capigruppo consiliari.

Addì 06.04.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fernando Fauci

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi e, con decorrenza dal quindicesimo giorno, per altri 11 giorni senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenza, divenendo quindi esecutiva ai sensi di Legge (art. 134 D. Lgs. 267/2000).

Addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fernando Fauci

Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on line in data 06.04.2016

Addì 06.04.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fernando Fauci